

## ALLEGATO "A"

### BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA CAPITALIZZAZIONE – L.R. 5/2003, Art. 2

#### 1. OBIETTIVI

La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione.

#### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione";

D.G.R. n. 1097 del 06/08/2018 "Quadro attuativo 2018 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 – Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione – Revoca D.G.R. n. 573 del 07 maggio 2018";

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 che istituisce l'Albo delle società cooperative;

#### 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il prestito senza interesse è concesso proporzionalmente al capitale versato o incrementato. Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci delle cooperative di nuova costituzione, costituite dal 1° gennaio dell'anno antecedente la pubblicazione del Quadro Attuativo ovvero dal 1° gennaio 2017.

Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dall'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda ovvero dal 1° gennaio 2017.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione (di cui al modello riportato nell'allegato C) ed alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, consortile, rilasciata da banche, assicurazioni ed intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, iscritti all'Albo Unico ex art. 106 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, di pari importo, da presentare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria da parte della P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione

Se entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria le cooperative assegnatarie dei benefici non producono la garanzia fideiussoria, vengono dichiarate decadute con D.D.P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione

e le risorse liberatesi vengono contestualmente impegnate per la cooperativa ubicata nella prima posizione utile in graduatoria.

#### 4. DURATA DEL FINANZIAMENTO

La durata dei finanziamenti concessi per l'annualità 2018 è determinata dal Quadro Attuativo 2018 ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003 e si prevede l'obbligo a carico di ciascuna cooperativa o consorzio beneficiari di restituzione del finanziamento medesimo dopo due anni dall'erogazione, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Alla luce del prolungarsi della crisi economica, si autorizza la struttura regionale a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa o consorzio interessati, al massimo n. 3 (tre) sospensioni temporanee dei pagamenti rateali senza modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento, così come un solo slittamento per massimo 12 mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fideiussione già presentata.

#### 5. INTENSITÀ DELL'AIUTO CONCESSO

Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2017 fino al momento della presentazione della domanda.

Per l'annualità 2018 l'importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00.

Al fine di favorire l'abbattimento degli oneri a carico della cooperativa e la stipula delle polizze fideiussorie, la cooperativa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relativo all'ultima rata di restituzione del prestito i costi sostenuti (e documentati) per la fideiussione fino ad un importo massimo corrispondente al 5% del totale del contributo concesso (ad esempio, € 1.500,00 in caso di contributo massimo di € 30.000,00).

#### 6. BENEFICIARI

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche.

Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34.

Per l'anno 2018 possono beneficiare di particolari priorità o condizioni agevolative anche le cooperative costituite dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016.

Sono ammesse ai contributi le cooperative, e i consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

#### 7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con

decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;

- essere iscritte all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34 qualora le cooperative intendessero usufruire delle particolari condizioni previste per le cooperative sociali;
- avere sede operativa nel territorio regionale;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri contributi concessi dall'amministrazione regionale;
- applicare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07;
- non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008
- essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state controllate nel biennio/anno di revisione di riferimento (annualità 2017 per le cooperative soggette a vigilanza annuale, annualità 2015/2016 per le cooperative soggette a revisione biennale). Le cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2017 sono ammesse a contributo e, possono ottenere la liquidazione del contributo eventualmente spettante, anche in assenza di revisione. Tutte le altre cooperative prive di revisione, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6/3 del D. Lgs. n. 220/2002 e la relativa richiesta di cui all'art. 2, comma 5/3, del medesimo decreto per l'annualità di riferimento. La mancata effettuazione della revisione da parte degli organismi preposti, in presenza della documentazione sopra riportata, non determina esclusione dai benefici previsti dal presente quadro attuativo. Costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ai benefici previsti la mancata presentazione della documentazione sopra riportata e della richiesta di revisione agli organi preposti. Resta fermo l'obbligo per tali soggetti di comunicare all'Amministrazione Regionale, anche successivamente, l'avvenuta revisione e gli esiti della stessa entro 90 giorni dal rilascio del relativo attestato;
- Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio netto positivo; nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di PN negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di ricapitalizzazione e comunque la prova dell'impegno da parte dei soci a sottoscrivere e quindi versare il capitale prima della liquidazione del contributo, tale che il PN risulti poi positivo.
- essere ammissibili ai sensi del Regolamento • di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel periodo subito antecedente la data di presentazione della domanda.

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni eventualmente previste dai singoli bandi per la concessione dei contributi a sostegno delle cooperative, salvo le deroghe sopra previste devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti e rispettati per almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda o la revoca del contributo.

## 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande in bollo (ad esclusione degli organismi esentati ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4.12.97 n. 460), dovranno essere redatte sull'apposita modulistica allegata al Bando approvato con decreto del dirigente della P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione. Le stesse dovranno essere inoltrate entro la mezzanotte del 30 settembre 2018 ed inviate esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente indirizzo: [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it) con le seguenti modalità:

- 1) il modello di domanda allegato al Bando va stampato, compilato in ogni sua parte e corredato dei bolli richiesti (salvo esenzioni previste dalla legge). Così completo va scansionato in formato PDF, firmato digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) ed inoltrato al suddetto indirizzo, unitamente a tutti gli allegati previsti dal Bando.
- 2) Gli allegati dovranno essere anch'essi in formato PDF, sia che siano scansioni di originale cartaceo o documenti originali digitali anche firmati digitalmente.
- 3) La dimensione complessiva dei documenti allegati ad ogni messaggio non può superare i 30 Mega byte.
- 4) L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente descrizione "L.R. 5/2003 Art. 2 – Bando di accesso ai contributi per la capitalizzazione – Anno 2018" ed il nome della Cooperativa richiedente.
- 5) Il testo del messaggio PEC dovrà contenere i riferimenti della Cooperativa richiedente (indirizzo, Partita IVA o codice fiscale, nome del legale rappresentante).
- 6) La domanda in originale dovrà essere conservata presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale, unitamente a tutta la documentazione e a copia del documento di identità del legale rappresentante, per essere disponibile in caso di eventuali controlli.

Per la data di invio delle domande e di ogni altra comunicazione fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del D.lgs n. 82/2005, art. 6.

La Regione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

La Regione non assume inoltre responsabilità per ritardi conseguenti ad eventuali disguidi di rete o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il mancato assolvimento della imposta di bollo non comporta esclusione, ma la sua regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero, in caso di ulteriore adempimento, presso i competenti uffici finanziari.

Le domande devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11 della L. n. 127/97, sostituito dall'art. 2, comma 10, della L. n. 191/98 (sottoscrizione e presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) come recepito nel testo unico delle leggi sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000).

Le domande presentate fuori del termine fissato o mancanti di uno dei dati e/o allegati richiesti nello stampato non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate anche su modulistica diversa da quella regionale saranno accolte a condizione che contengano tutte le informazioni previste dal presente Bando.

9. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE E PRIORITA' GENERALI E AGGIUNTIVE

PRIORITÀ GENERALI

Per l'annualità 2018, ai fini della concessione della agevolazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2003, viene predisposta apposita graduatoria assegnando dei punteggi in relazione ai seguenti aspetti e condizioni di priorità:

Priorità	Punteggio
cooperative costituite in maggioranza da giovani fino a 34 anni ("bonus lavoro giovani 2018" di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205);	3
non aver usufruito del prestito nei due bandi precedenti;	2
cooperative di nuova costituzione, i cui soci lavoratori siano, per oltre il 50%, provenienti da una procedura di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;	1,5
cooperative a mutualità prevalente;	1,1
cooperative costituite in maggioranza da donne;	1
cooperative di nuova costituzione (non cumulabile con il precedente punto 3);	1
cooperative sociali di tipo B);	0,5
cooperative costituite dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;	0,5
assunzioni di lavoratori svantaggiati, di cui all'art. 4, comma1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione) ed assunzioni di lavoratori disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;	0,8 pt per ogni unità a tempo pieno assunta max 4,8 pt (punteggio ridotto del 50% in caso di part-time)
assunzione di lavoratori provenienti da una procedura di mobilità, di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;	0,8 pt per ogni unità a tempo pieno assunta max 4,8 pt (punteggio ridotto del 50% in caso di part-time)
incrementi occupazionali in cooperative già esistenti o presenza di occupati in cooperative di nuova costituzione;	0,8 pt per ogni unità a tempo pieno assunta max 4,8 pt (punteggio ridotto del 50% in caso di part-time)

## PRIORITÀ AGGIUNTIVE

Priorità	Punteggio
<p>entità dell'incremento di capitale in cooperative già esistenti o del versamento in cooperative di nuova costituzione:</p> <p>per società cooperative € 6.000,00</p> <p>per consorzi fra cooperative € 12.000,00</p> <p>per società cooperative € 12.000,00</p> <p>per consorzi fra cooperative € 24.000,00</p> <p>Alle cooperative o consorzi il cui incremento/versamento sia inferiore a quelli minimi indicati non verrà attribuito nessun punteggio.</p>	<p>2</p>    <p>4</p>
<p>Capitale pro capite versato (totale capitale sociale/ totale numero dei soci) al momento della domanda (nel caso di consorzi gli importi vanno moltiplicati per cinque):</p> <p>- Quota pro capite uguale/superiore € 1.000,00</p> <p>- Quota pro capite uguale/superiore € 3.000,00</p> <p>- Quota pro capite uguale/superiore € 5.000,00</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>Patrimonio netto indicato nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, solo limitatamente alle cooperative già esistenti:</p> <p>Importi minori o uguali a € 10.000,00</p> <p>Importi superiori a € 10.000,00 e minori o uguali a € 50.000,00</p> <p>Importi superiori a € 50.000,00 e minori o uguali a € 100.000,00</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0,5</p>

Ai fini dell'applicazione dei criteri si precisa che:

- per cooperative di nuova costituzione si intendono quelle costituite dal 1° gennaio 2017 e il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2017 fino al momento della presentazione della domanda;

- per soci lavoratori si intendono tutti quelli compresi nelle tipologie contrattuali di cui alla L. n. 142/2001;
- per presenza si intende il numero di soci lavoratori e dipendenti non soci in più, alla data di presentazione della domanda, rispetto a quello esistente alla data del 1 gennaio 2017.

I prestiti sono concessi seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie: a parità di punteggio, viene ammessa a finanziamento, nell'ordine, la domanda presentata dal soggetto che:

- a) non ha mai usufruito del beneficio previsto all'art. 5 della L.R. n. 4/1999 e all'art. 2 della L.R. n. 5/2003;
- b) non ha mai usufruito del beneficio previsto all'art. 2 della L.R. n. 5/2003 nei due bandi precedenti;
- c) viene estratto a sorteggio.

## 10. REVOCA O DECADENZA

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi:

- 1) qualora l'impresa si trovi in condizioni di difficoltà come definite dall'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008 ;
- 2) qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima o dopo la liquidazione del contribuente;
- 3) qualora venga meno la natura cooperativa della società;
- 4) qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 12 della L.R. 5/2003 e al precedente punto 7;
- 5) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- 7) qualora la predetta fideiussione, anche nel periodo precedente alla restituzione del prestito, causa la liquidazione o fallimento del fideiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantire la Regione. La decadenza non viene pronunciata nel caso che la cooperativa provveda alla presentazione di una nuova fideiussione.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 disponendo la revoca dei benefici.

La revoca comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorata degli interessi legali.

## 11. PROCEDURA DI REVOCA

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Marche P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione – in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Regione Marche – P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, a mezzo PEC al seguente indirizzo [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it).

La Regione Marche P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito e, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.

Al contrario, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura con provvedimento motivato, dispone la revoca e l'eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali, e trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario mediante PEC. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Marche P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

## 12. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta della Regione Marche – P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. Devono inoltre consentire l'accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali.

## 13. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO L. 241/90 E S.M.I.

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande.

La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:

- presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 24:00 del 30 settembre 2018;
- istruttoria, valutazione dei progetti, approvazione graduatoria, impegno delle risorse e concessione delle agevolazioni entro il 20 ottobre 2018, compatibilmente con il numero di domande presentate e la completezza delle stesse;
- comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati tramite PEC entro il 10° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria, così come agli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi;

- liquidazione del contributo entro il 10° giorno successivo dalla presentazione della documentazione.

#### 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Roberto Recanatesi, della P.F. Industria artigianato internazionalizzazione e cooperazione – tel. 071 8063954 fax 071 8063017, email: roberto.recanatesi@regione.marche.it

#### 15. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

#### 16. PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

#### 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente Bando, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell'Amministrazione regionale.

I soggetti che presentano domanda di finanziamento ai sensi del presente Bando, acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7 § 2 lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006 sui siti

internet dell'Amministrazione regionale.